MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCISE SUI CARBURANTI E DI SOSTEGNO AGLI ENTI TERRITORIALI E AI TERRITORI DELLE MARCHE COLPITI DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 GENNAIO 2023, N. 6

(1)

Versione in vigore dal 18 gennaio 2023, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici
Estremi	Decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2022

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 13 gennaio 2023, n. 6 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2022".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-accise-sui-carburanti-e-di-sostegno-agli/art-4-provvedimento-abrogato-dalla-l-13-gennaio-2023-n-6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it